

CONVENZIONE

per la realizzazione del servizio di trasporto sociale a favore di anziani frequentanti il Centro Servizi di Cavalese

TRA

Comunità territoriale della Val di Fiemme, con sede in _____, C.F. _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, di seguito denominata "Comunità"

e

Nucleo volontariato A.N.C. val Fiemme, con sede in _____, C.F. _____, rappresentata dal Presidente pro tempore _____, di seguito denominata "Associazione"

PREMESSO CHE

- la Comunità esercita funzioni in materia di servizi sociali e interventi a favore della popolazione anziana;
- tra gli interventi rientra il supporto alla frequenza del Centro Servizi di Cavalese mediante servizi di trasporto sociale;
- l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi dell'attività gratuita dei propri volontari;
- le parti intendono attivare una collaborazione ai sensi della normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore e volontariato;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra le parti per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale a favore di una parte degli anziani frequentanti il Centro Servizi di Cavalese, individuati dal Servizio Sociale della Comunità.

Il servizio consiste nel trasporto degli utenti dal domicilio al Centro Servizi e viceversa, secondo modalità e calendario concordati.

Art. 2 – Durata

La convenzione ha decorrenza dal **1° aprile 2026** e scadenza al **31 dicembre 2026**.

Alla scadenza potrà essere rinnovata fino al 31 dicembre 2030 (o altra data da definire) mediante semplice scambio di corrispondenza tra le parti, previa verifica positiva dell'andamento del servizio.

Art. 3 – Mezzo di trasporto

Il mezzo utilizzato per il servizio:

- è messo a disposizione dalla Comunità;
- è idoneo al trasporto degli utenti;
- è coperto da regolare assicurazione RC Auto.

La Comunità garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo.

Art. 4 – Oneri economici

Restano interamente a carico della Comunità:

- le spese per il carburante;
- gli oneri assicurativi relativi al mezzo;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eventuali ulteriori costi connessi alla gestione del veicolo.
- eventuali rimborsi spese dell'associazione di lieve entità che saranno determinate annualmente in accordo con il servizio socio-assistenziale

Art. 5 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

1. Mettere a disposizione volontari in numero adeguato allo svolgimento del servizio;
2. Garantire che i volontari siano:
 - in possesso di patente di guida valida;
 - idonei sotto il profilo psicofisico;
3. Assicurare che il servizio sia svolto con diligenza, correttezza e rispetto della dignità degli utenti;
4. Rispettare le indicazioni organizzative fornite dal Servizio Sociale;
5. Collaborare nelle attività di monitoraggio e verifica.

L'attività dei volontari è svolta a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro con la Comunità.

Art. 6 – Copertura assicurativa dei volontari

I volontari impiegati nel servizio devono essere coperti da idonea assicurazione per:

- responsabilità civile verso terzi;
- infortuni connessi allo svolgimento dell'attività.

La copertura assicurativa potrà essere garantita dall'Associazione oppure, ove previsto, dalla Comunità secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

Il Servizio Sociale della Comunità:

- individua gli utenti beneficiari;
- definisce giorni, orari e modalità operative;
- fornisce eventuali indicazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio.

Eventuali modifiche organizzative saranno concordate tra le parti.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I volontari sono tenuti alla riservatezza in relazione alle informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del servizio.

Art. 9 – Monitoraggio

Le parti si impegnano a effettuare almeno una verifica periodica sull'andamento del servizio, al fine di valutarne efficacia, criticità ed eventuali miglioramenti.

Art. 10 – Recesso

Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 90 giorni, per motivate ragioni.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

La presente convenzione è redatta in duplice copia, una per ciascuna parte.

Luogo e data _____

Per la Comunità territoriale della Val di Fiemme _____

Per l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di _____